SENT./ORD. N. 101/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente Relatore
Luigi GILI	Consigliere
Alessandra OLESSINA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23886** del Registro di Segreteria,

nei confronti di:

E.P., (c.f. *omissis*) nata il *omissis* a *omissis*

omissis, agente contabile del Comune di Berzano di Tortona (AL);

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 maggio 2024, con l'assistenza del Segretario Signor Renzo Piasco, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Primo Referendario Marco Mormando, non costituito l'agente contabile.

Rilevato in

FATTO

1. Con la relazione n. 1161/2023 del Giudice designato, Cons. Ivano Malpesi, ha concluso per il discarico dell'agente contabile E.P., consegnatario dei titoli azionari del Comune di Berzano di Tortona (AL), per il

conto giudiziale n. **158758**, relativo all'esercizio **2017**.

2. Dalla consultazione del sistema GiuDiCo, il nominativo del richiamato agente contabile non risulta, allo stato, associato ad istruttorie avviate dalla Procura Regionale.

3. Il conto, del quale è stata chiesta la ricompilazione secondo l'individuazione del valore a patrimonio netto, in aderenza al disposto delle Ordinanze interpretative nn. 21-22 del 2022 di questa Sezione: *a)* risulta sottoscritto dal Sindaco in carica Maurizio Raviolo, anziché dall'agente contabile all'epoca individuato, E.P.; *b)* riporto dati riferiti ai bilanci di tutte le società partecipate dall'Ente relativi però a esercizio diverso da quello oggetto della gestione.

4. Sulla base di tali evidenze, la Procura Regionale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Emanuela Rotolo, con relazione del 13 dicembre 2023, ha espresso avviso contrario, ai sensi e per gli effetti dall'art. 146, commi 2 e 3, c.g.c. e art. 147, alla proposta di discarico dell'agente contabile, chiedendo l'iscrizione al ruolo del conto esaminato.

5. Tanto premesso, la Procura Regionale, considerato:

a) quanto alla non corrispondenza tra il firmatario del conto e intestatario dello stesso, che la giurisprudenza costante di questa Corte ritiene applicabile il principio della personalità della responsabilità contabile anche ai giudizi di conto, avuto riguardo sia all'oggetto di tali giudizi, incentrati sulla gestione di uno specifico agente contabile, sia alle finalità degli stessi, consistenti nella determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'ente pubblico (*ex plurimis*, Sez. Calabria, n. 100/2015; Sez. Sardegna, n. 481/2004; Sez. Calabria, n. 71/02; Sez. Lombardia, n. 793/1995);

b) quanto al riscontrato disallineamento dei dati riportati nel conto all'esame rispetto a quelli desumibili dai bilanci delle società partecipate, che, ai sensi del punto 6.1.3. dell'Allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" del d.lgs. n. 118/2011, il valore delle partecipazioni deve essere tratto dal bilancio dell'esercizio di riferimento,

ha ritenuto di non poter accogliere la proposta di discarico formulata dal magistrato istruttore con richiesta di iscrizione al ruolo del conto esaminato ai fini della ricompilazione dello stesso da parte dell'agente contabile, individuato in relazione all'esercizio considerato, e in tutte le sue parti.

6. Nel corso dell'udienza, il Sostituto Procuratore Generale Primo Referendario Marco Mormando, ribadisce che il conto in epigrafe, per le ragioni già rassegnate, deve essere ricompilato per sanarne le irregolarità.

7. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I rilievi di non regolarità formulati dalla Procura Regionale riguardano due profili.

1.1. Il primo evidenzia la sottoscrizione del conto in epigrafe da parte di persona diversa dall'agente contabile.

1.2. Il secondo rappresenta il disallineamento tra i dati riportati nel conto in epigrafe e quelli risultanti dall'esercizio della gestione.

2. Va anzitutto chiarito che la valutazione richiesta al Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dall'art. 146, comma 2, c.g.c. non si configura quale "assenso" nel merito circa le conclusioni per il discarico proposte dal giudice designato (come sembrerebbe desumersi dalle conclusioni

rassegnate dalla Procura) ma quale mera delibazione del corretto rispetto della scansione procedimentale scandita dalle norme del codice di giustizia contabile (artt. 145 e 146 c.g.c.).

Tant'è che la vigente disciplina non preclude al Presidente della Sezione giurisdizionale di far parte del Collegio per la eventuale discussione del giudizio (laddove quest'ultimo risulti essere stato iscritto a ruolo d'udienza) a differenza di quanto è previsto per il giudice designato (art. 148, comma 2-*bis* c.g.c.).

3. Passando al merito, quanto al rilievo sub **1.1.**, deve prendersi atto che le modifiche apportate al conto all'esame, pur correttamente introdotte alla luce delle ordinanze interpretative di questa stessa Sezione, n. 21 e n. 22 dell'8 aprile 2022, secondo il metodo del valore del patrimonio netto, metodo ritenuto preferibile, come correttamente rilevato dal Procuratore Regionale, non risultavano sottoscritte dall'agente contabile.

Tuttavia, in data 6 maggio 2024, il conto è stato ricompilato con la firma dell'agente contabile E.P. intestataria dei conti; donde, per questa parte, la dichiarazione di regolarità del conto.

4. Prima di esaminare il secondo rilievo di asserita irregolarità del conto in epigrafe, occorre svolgere preliminari considerazioni sul quadro normativo di riferimento e, in particolare della disposizione di cui nella specie il Collegio è chiamato a fare applicazione e cioè il principio contabile 6.1.3. dell'Allegato 4/3.

Infatti, la fonte di produzione cui fa rinvio l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011 che pone una delega (su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-*bis*) alle

strutture ministeriali dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'"aggiornamento" dei principi contabili applicati di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, non trova esplicita previsione nella legge delega n. 42 del 2009 e, in particolare nell'art. 2, comma 2, lett. *h)*; da ciò discende il dubbio della coerenza di tale previsione normativa con il regime delle fonti che non consente, da parte del legislatore delegato, il ricorso alla c.d. subdelega (art. 76 e 77, primo comma, Cost.).

4.1. Tuttavia, ai fini che occupano, i profili di problematica coerenza con i principi costituzionali della disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, non trovano, nella specie, puntuale rilevanza, in quanto il principio nella specie applicabile (quello dell'allineamento dei dati del conto giudiziale con il bilancio da cui detti dati vengono estratti) trova fondamento nell'originaria formulazione del d.lgs. n. 118 medesimo, senza che i decreti ministeriali correttivi, *medio tempore* intervenuti, vengano in applicazione.

4.2. Tanto premesso, in accoglimento dei rilievi della Procura, anche la seconda riscontrata irregolarità del conto (v. punto sub **1.2.**) per non conformità della redazione dello stesso in ossequio al punto 6.1.3. dell'Allegato 4/3 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria" del d.lgs. n. 118/2011, è fondata.

Infatti, ai sensi di detto principio contabile, il valore delle partecipazioni deve essere tratto, da parte dell'Agente contabile, dai dati del bilancio dell'esercizio di riferimento e non, come nella specie riscontrato, da bilanci corrispondenti ad esercizi diversi da quelli oggetto della gestione.

Orbene, il rilevato mancato allineamento tra i dati del conto giudiziale in

epigrafe e i dati dei bilanci degli esercizi di riferimento non costituisce una mera irregolarità di tipo meramente formale, in quanto esso potrebbe riflettersi su possibili discordanze - ai fini dell'eventuale pronuncia di discarico del contabile (art. 146 e art. 149, comma 2, c.g.c.) - tra i dati attualmente riportati nel conto e quelli desumibili dai dati di bilancio dell'esercizio di riferimento.

4.3. Più in particolare, dalla documentazione agli atti, emerge quanto segue:

a) il comune di Berzano di Tortona nell'esercizio 2017 deteneva quote di partecipazione delle seguenti società: A.S.M.T. Tortona S.p.A., S.R.T. S.p.A., Società 5VALLI S.r.l., Giarolo Leader S.r.l. e A.B.C. Acquedotto Borbera Curone (in liquidazione);

b) l'Ente per la compilazione del Modello 22 relativo all'esercizio 2017 prende come riferimento i bilanci delle società indicate riferiti agli esercizi 2015 e 2016, in particolare il bilancio 2015 per i dati al 01/01/2017 e il bilancio 2016 per i dati al 31/12/2017.

5. Sulla base di quanto precede, il Collegio ravvisa i presupposti per la restituzione degli atti al Giudice designato Cons. Ivano Malpesi affinché prosegua l'istruttoria chiedendo all'agente contabile intestatario Signora E. P. la ricompilazione del conto in epigrafe iscritto al n. **23886** del Registro di Segreteria secondo quanto rilevato ai punti n. **4.2.** e n. **4.3.** del *diritto*.

6. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

quanto alla rilevata irregolarità sub **1.1.** del *diritto*,

DICHIARA

la regolarità del conto poiché correttamente sottoscritto;

quanto alla rilevata irregolarità sub **1.2.** del *diritto*,

ORDINA

ai sensi dell'art. 149, comma 1, c.g.c., la restituzione degli atti al Giudice designato Cons. Ivano Malpesi, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., affinché prosegua l'istruttoria chiedendo all'agente contabile intestatario, Signora **E. P.** la ricompilazione del conto giudiziale in epigrafe iscritto al n. **23886** del Registro di Segreteria secondo quanto indicato ai punti n. **4.2.** e n. **4.3.** del *diritto*.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'8 maggio – 3 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Pieroni	Presidente estensore
Luigi Gili	Consigliere
Alessandra Olessina	Consigliere

Il Presidente redattore

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/09/2024

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA
F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30

giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 25/09/2024 Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 25/09/2024 *per* Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente